

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 696 del 13 maggio 2014

Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto viene istituito l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, individuati dai Comuni sulla base dei criteri approvati con il presente atto; sono, altresì, dettate disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento del predetto elenco regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", di seguito denominata "*legge regionale*", è stata approvata la nuova disciplina del commercio al dettaglio su area privata.

In primo luogo con l'intervento normativo sopra citato la Regione ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio attraverso un più moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, favorendone la rigenerazione, ricercando nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate ad assicurare il principio del contenimento del consumo di suolo in relazione all'insediamento delle strutture commerciali.

In tal senso il legislatore regionale ha previsto alcune misure di politica attiva per il commercio, finalizzate alla valorizzazione del settore medesimo come strumento di rigenerazione del tessuto urbano.

Orbene, tra le molteplici misure all'uopo proposte occorre annoverare la misura prevista dall'articolo 11 della legge regionale, dedicata ai cosiddetti "*luoghi storici del commercio*", con la quale la Regione ha inteso promuovere iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico e artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

A tal fine il legislatore regionale ha demandato alla Giunta regionale l'istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, appositamente censiti dal comune sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale medesima.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, che la Giunta regionale, per il perseguimento delle predette finalità di valorizzazione, conceda contributi in conto capitale ai luoghi storici del commercio iscritti nell'elenco regionale sopra menzionato, nel rispetto del regime "*de minimis*" di cui alla vigente normativa europea, stabilendo, nel contempo, un vincolo a carico dei luoghi storici del commercio destinatari del contributo, relativo al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'atto di ammissione a contributo.

Con l'odierno atto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3 della legge regionale, si provvede quindi all'istituzione dell'elenco regionale, all'emanazione delle disposizioni per la sua tenuta e aggiornamento, nonché alla determinazione dei criteri ai fini dell'individuazione dei luoghi storici di cui trattasi da parte dei comuni, rinviandosi ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di concessione del citato contributo regionale.

Ai fini dell'iscrizione all'istituendo elenco regionale dei luoghi storici del commercio si propone di demandare ai comuni la pubblicazione di apposito avviso relativo alla presentazione delle domande di iscrizione all'elenco medesimo da parte dei soggetti interessati. Le domande possono essere presentate ai comuni dall'1 al 30 aprile di ogni anno.

In fase di prima applicazione del presente provvedimento le domande devono essere presentate dall'1 giugno al 15 luglio 2014, che deve considerarsi termine perentorio a pena di esclusione per l'anno in corso. Ugualmente in fase di prima applicazione, al fine di dare sollecita attuazione alla disciplina di cui trattasi, nonché di consentire l'adozione, da parte della Regione, di ogni

iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio inseriti nel nuovo elenco, i comuni verificano, per ciascuna domanda, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione, e comunque entro e non oltre l'1 settembre 2014, la sussistenza dei requisiti indicati nell'**Allegato B** al presente atto provvedendo a trasmettere tempestivamente, di volta in volta, alla Regione l'individuazione del singolo luogo storico del commercio e comunque l'elenco dei luoghi storici individuati, entro e non oltre il termine del 10 settembre 2014.

L'elenco regionale dei luoghi storici del commercio è tenuto dalla Sezione Commercio ed è soggetto a revisione annuale; nell'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti, accertata anche su segnalazione dei comuni, la Sezione Commercio dispone la cancellazione del luogo storico del commercio dall'elenco regionale.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale i locali storici già iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della previgente legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37, come da ultimo aggiornamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1156 del 25 giugno 2012, sono iscritti di diritto nell'elenco regionale istituito con il presente atto.

Nel contempo, allo scopo di assicurare una più efficace azione di valorizzazione dei luoghi storici del commercio in linea di continuità con la previgente disciplina regionale dei locali storici del Veneto si propone di confermare, in fase di prima applicazione del presente provvedimento, le disposizioni in materia di logo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 5 giugno 2012.

Da ultimo, per quanto concerne il regime transitorio, si evidenzia che le domande di iscrizione eventualmente presentate in data successiva all'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale, sono esaminate secondo le odierne disposizioni.

Trattasi pertanto di approvare le disposizioni di cui agli **allegati A, B, C e D** che formano parte integrante del presente atto e che afferiscono, rispettivamente, allo schema di elenco regionale dei luoghi storici del commercio, ai criteri regionali ai fini della relativa individuazione da parte dei comuni, al modello di domanda di iscrizione al citato elenco regionale, nonché al modello di scheda di censimento del luogo storico del commercio da parte del comune. Si demanda alla Sezione Commercio la modificazione della suddetta modulistica, qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente atto.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto*" e, in particolare, gli articoli 11 e 31;
- VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- RICHIAMATE le deliberazioni n. 960 del 5 giugno 2012 e n. 1156 del 25 giugno 2012;

delibera

1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di istituire l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
3. di approvare, in attuazione dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 50 del 2012, le disposizioni di cui agli **allegati A, B, C e D** che formano parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 50 del 2012 i soggetti iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 2 della previgente legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "*Interventi per la valorizzazione dei locali storici*" sono iscritti di diritto nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui al punto 1;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **7 MAR. 2017** Protocollo N° **83437/77.00.04** Class: **E.810** Prat. **03** Fasc. **1** Allegati N°

Oggetto: Elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*. Apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2017.

Ai Comuni del Veneto
Uffici Commercio

All'Unione Regionale Veneta Commercio
Turismo e Servizi

PEC: pec@pec.confcommercioveneto.it

Alla Confesercenti regionale

PEC: confesercentiveneto@pecconfesercentive.it

Loro sedi

Con riferimento alla disposizione normativa in oggetto indicata, come attuata con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014, si rende noto che le domande di iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, in conformità con quanto previsto dal citato provvedimento attuativo, possono essere presentate a partire **dal 1 aprile fino al 30 aprile 2017**.

Le domande, corredate della documentazione prevista dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale, possono essere presentate tramite PEC direttamente alla Regione, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - Unità Organizzativa Commercio e Servizi (PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it), e, per conoscenza, ai Comuni, indicando nell'oggetto la seguente dicitura *"Domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio ditta ... (indicare denominazione)"* utilizzando la modulistica già approvata con la richiamata deliberazione n. 696 del 2014 e pubblicata al seguente indirizzo internet regionale <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici>.

La Regione provvederà direttamente all'istruttoria di competenza.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente nota.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Luise

Ufficio Programmazione disciplina e contenzioso:

Responsabile Dott. Giuseppe Mollica

Per informazioni: Michele Masarin 041 279.42.62 dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 13,00

d:\luoghi storici commercio\lettera presentaz domande 2017.docx

Area Sviluppo economico
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi
Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



ALLEGATO B alla Dgr n. 696 del 13 maggio 2014

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

Disposizioni attuative dell’articolo 11 *“Luoghi storici del commercio”*

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, in seguito denominata *“legge regionale”*, disciplina l’istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento, nonché i criteri per l’individuazione dei luoghi storici del commercio da parte dei Comuni.

Articolo 2

Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge regionale è istituito l’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Per luoghi storici del commercio si intendono le attività commerciali con valore storico o artistico il cui esercizio costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica alle seguenti attività:
 - a) attività commerciali al dettaglio su area privata;
 - b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) mercati su aree pubbliche;
 - d) attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali;
 - e) farmacie;
 - f) alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della vigente normativa regionale.

Articolo 4

Censimento dei luoghi storici del commercio

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, i comuni provvedono ad apposito censimento individuando i luoghi storici del commercio che presentino i seguenti requisiti:
 - a) riconoscibilità di un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo; a tal fine il titolare dell'attività, il gestore ovvero il proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l'attività, nonché il referente del comune nel caso di mercato su aree pubbliche, debbono produrre idonea documentazione comprovante la sussistenza di uno o più dei suddetti valori, fermo restando il valore storico o artistico;
 - b) apertura al pubblico dell'attività da almeno 40 anni o, per il mercato su aree pubbliche, esercizio dell'attività mercatale da almeno 40 anni anche in una sede diversa dall'originaria; a tal fine sono calcolati eventuali cambiamenti della gestione, nonché i periodi di chiusura temporanea a condizione che siano rimaste inalterate la conservazione delle originali caratteristiche architettoniche, nonché la tipologia di attività e il settore merceologico;
 - c) ubicazione dell'attività all'interno del centro urbano come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*) della legge regionale e individuato dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
 - d) interazione tra il luogo storico del commercio e le politiche attive di rilancio dell'offerta locale, dalla quale emerga la capacità di espressione della funzione integrativa del luogo storico del commercio con le funzioni economiche, sociali e culturali del contesto urbano di riferimento;
 - e) nell'ipotesi di mercato su aree pubbliche il mercato deve essere stato individuato dal comune con il piano del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*” e successive modificazioni.

Articolo 5

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con valore storico e artistico, ubicate al di fuori del centro urbano

1. Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con valore storico o artistico ubicate al di fuori del centro urbano si applicano i criteri previsti all'articolo 4 fatta eccezione per i criteri relativi all'ubicazione del luogo storico all'interno del centro urbano, nonché all'interazione

tra il medesimo luogo storico e le politiche attive di rilancio dell'offerta locale, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*).

Articolo 6

Metodologia di rilevazione dei luoghi storici del commercio

1. Ai fini del censimento di cui all'articolo 4, i comuni o le associazioni di comuni ai sensi della vigente normativa statale provvedono alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, di un apposito avviso concernente la presentazione di domande di iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio da parte dei soggetti interessati, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo. Le domande possono essere presentate ai comuni dal 1 aprile al 30 aprile di ciascun anno.
2. Le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale collaborano con i comuni al fine di assicurare la piena diffusione e partecipazione all'iniziativa regionale di cui trattasi.
3. In caso di mercato su aree pubbliche i comuni, o le associazioni di comuni, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, provvedono d'ufficio alla compilazione di una scheda di censimento del mercato, indicandone data di istituzione, ubicazione, giorno di svolgimento, articolazione merceologica, nonché numero dei posteggi.
4. Possono presentare la domanda di iscrizione i seguenti soggetti, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione:
 - a) titolare dell'attività;
 - b) gestore dell'attività, previo assenso del titolare;
 - c) proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l'attività.
5. La domanda di iscrizione è presentata esclusivamente in modalità telematica (*on-line*) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio o dell'associazione di comuni. Con la medesima modalità i comuni, o l'associazione di comuni, trasmettono alla Regione la scheda di censimento del mercato su aree pubbliche.
6. Alla domanda di iscrizione, ovvero alla scheda di censimento del mercato su aree pubbliche, deve essere allegata in formato elettronico, a pena d'inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività o del mercato concernente la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei relativi caratteri storici o artistici oppure architettonici o merceologici, nonché eventuali iniziative condotte, o che si intendono condurre, al fine di assicurare l'integrazione dell'attività o del mercato con le funzioni economiche, culturali e sociali del contesto urbano di riferimento;
 - b) planimetria in scala 1:5000 dalla quale possa evincersi l'ubicazione dell'immobile o dell'area mercatale che identificano il luogo storico;
 - c) eventuale documentazione storica inerente al luogo;
 - d) documentazione fotografica a corredo di quanto indicato nella domanda di iscrizione o nella scheda di censimento del mercato su aree pubbliche.
7. I comuni, o le associazioni di comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, predispongono apposita scheda di censimento del luogo storico e la inviano, corredata della documentazione di cui al comma 6 alla Regione, Sezione Commercio, che provvede tempestivamente, con decreto dirigenziale, all'iscrizione del luogo storico del commercio nell'elenco regionale appositamente pubblicato nel sito internet istituzionale regionale.
8. In presenza di altri elenchi comunali di locali o luoghi storici del commercio, i Comuni provvedono a segnalare alla Regione, con le modalità descritte al comma 7, i locali o luoghi storici del commercio aventi i requisiti previsti dall'articolo 4.
9. L'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio consente ai soggetti interessati la partecipazione ai bandi di finanziamento previsti dall'articolo 11, comma 4 della legge regionale.

Articolo 7

Attribuzione del logo

1. Ai luoghi storici del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 è attribuito un logo ufficiale, approvato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il logo viene rilasciato dalla Sezione Commercio.

2. In fase di prima applicazione della presente disciplina ai luoghi storici del commercio è attribuito il logo dei locali storici del Veneto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 5 giugno 2012.
3. Al logo regionale può essere abbinato un logo comunale, secondo le disposizioni stabilite da ciascun comune.

Articolo 8

Aggiornamento dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio

1. Fatto salva l'ipotesi di cancellazione prevista dall'articolo 9, l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio è soggetto a revisione da attuarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, con le medesime modalità stabilite dall'articolo 6. La revisione dell'elenco potrà avvenire anche in data successiva al 31 luglio di ciascun anno, su richiesta motivata da parte del Comune.

Articolo 9

Cancellazione dall'elenco regionale dei luoghi storici del commercio

1. In caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, accertata anche su segnalazione del comune, la regione dispone la cancellazione del luogo storico del commercio dall'elenco regionale di cui all'articolo 2.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale i locali storici già iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "*Interventi per la valorizzazione dei locali storici*" sono iscritti di diritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.
2. Le domande di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 2 presentate successivamente alla data del 1 gennaio 2013 sono esaminate secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento.
3. Sino alla perimetrazione del centro urbano da parte dei comuni secondo la previsione dell'articolo 2, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 2013, i luoghi storici del commercio sono individuati in tutto il territorio comunale.



ALLEGATOC alla Dgr n. 696 del 13 maggio 2014

| | | |
|--|--|--|
| Al Comune di _____ _____ prov _____ | Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 Art. 11 “Luoghi storici del commercio” <i>Domanda di iscrizione all’elenco regionale dei luoghi storici del commercio</i> | Riservato al Comune Codice ISTAT Num. Prog. |
|--|--|--|

Il sottoscritto _____ in qualità di _____⁽¹⁾, chiede l’iscrizione dell’attività sotto indicata nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*”.

Compila e sottoscrive, a tale scopo, la presente scheda di censimento:

Denominazione dell’attività aperta al pubblico: _____;⁽²⁾

A) Caratteristiche dell’attività (barrare la voce di interesse):

trattasi di

- A₁) Attività commerciale al dettaglio su area privata;
- A₂) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- A₃) Bottega artigiana con vendita al pubblico;
- A₄) Farmacia;
- A₅) Albergo o locanda nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

(solo per le voci da A₁ ad A₄) superficie di vendita dell’attività: mq. _____;

B) Elementi identificativi dell’attività:

- B₁) Comune di ubicazione _____, prov. _____;
- B₂) Indirizzo dell’attività: Via _____, numero civico _____;
- B₃) Identificativo catastale dell’attività: foglio _____, numero _____, sub. _____;
- B₄) Trattasi di attività all’interno del centro storico o in zone ad esso assimilate: SI NO;
- B₅) Data originaria di apertura dell’attività: _____;

C) Soggetti che esercitano l’attività:

C₁) Titolare dell’attività:

_____ ;
 Residenza e domicilio: Comune di _____, Via _____, n. _____ ;
 Estremi fiscali: C.F. _____ P.IVA _____ ;

C₂) Gestore dell’attività:

_____ ;
 Contratto n. _____⁽³⁾ in data _____ registrato presso _____ ;
 Residenza e domicilio: comune di _____, via _____, n. _____ ;
 Estremi fiscali: C.F. _____ P.IVA _____ ;

C₃) Proprietario dei beni di interesse storico o artistico nei quali si svolge l’attività:

_____ ;
 Residenza e domicilio: Comune di _____, Via _____, n. _____ ;
 Estremi fiscali: C.F. _____ P.IVA _____ ;

